Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1981.

Autorizzazione alla fabbricazione ed all'emissione di lire 10.000.000.000 di monete da L. 200 a celebrazione della I Giornata mondiale dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976 che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 1° ottobre 1977 che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978 con il quale il contingente della moneta da L. 200 è stato elevato al valore nominale di lire 200.000.000.000;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 17 giugno 1981 con il quale il contingente della moneta da L. 200 è stato elevato al valore nominale di lire 400.000.000.000;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche delle monete da L. 200 che il Tesoro dello Stato è stato autorizzato a fabbricare ed emettere per celebrare la I Giornata mondiale dell'alimentazione sono determinate come appresso: metallo bronzital al nichel; diametro mm 24; peso legale gr 5 (massimo gr 5,1; minimo gr 4,9); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

nel diritto: prospetto di Villa Lubin, già sede dell'Istituto internazionale di agricoltura, in Roma; legenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA »; a divisione delle due parole: in alto un punto e in basso una stella a cinque punte;

nel rovescio: figura allegorica femminile nell'atto di correre sorreggendo una cornucopia dalla quale esce una pioggia di sementi, nel semicerchio destro, legende circolari: « GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE », « 16 OTTOBRE » « FAO »; in alto « L. 200 », a sinistra « 1981 », in basso « VEROI ».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 di cui al precedente art. 1 è stabilito in lire 10.000.000.000.

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1976, 13 luglio 1978 e 6 maggio 1981.

Il contingente complessivo delle monete da L. 200 viene conseguentemente elevato ad un valore nominale di L. 410.000.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo di moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche dei precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro del tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1981
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 35

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6008)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 1981.

Determinazione dell'addizionale di cui all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicarsi, per l'esercizio 1980, sul premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria. dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere — fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti — con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20 per cento;

Viste le risultanze di gestione per l'esercizio 1980, relative all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Ritenuto che l'addizionale in questione deve trovare applicazione, per l'anno 1980, nei confronti del premio speciale unitario di cui all'art. 42 del citato testo unico relativo all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, il cui ammontare non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1980 che ha fissato l'addizionale per l'anno 1979 nella misura massima del 20 per cento;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1980 al premio speciale unitario previsto dall'art. 42 del testo unico stesso, relativo all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, è fissata nella misura del 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(5978)

DECRETO 5 ottobre 1981.

Frazionabilità dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, di soci di società tra artigiani lavoratori, nonché di familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1969 e 29 ottobre 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 27 luglio 1981, concernente la frazionabilità dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, di soci di società tra artigiani lavoratori nonchè di familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 27 luglio 1981, concernente la frazionabilità dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, di soci di società tra artigiani lavoratori nonchè di familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1981

(*Omissis*).

ASSICURAZIONE DI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DI SOCI DI SOCIETÀ TRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHÉ DI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA - FRAZIONABILITÀ DEI PREMI SPECIALI UNITARI.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione della direzione generale in data 28 giugno 1981;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969 di approvazione della propria deliberazione in data 24 giugno 1969, con la quale è stata adottata la tabella dei premi speciali unitari a persona dovuti, a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, a decorrere dal 1° luglio 1969 per l'assicurazione di titolari di aziende artigiane, di soci di società fra artigiani lavoratori nonché di familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1979 di approvazione della propria deliberazione in data 24 luglio 1979 con la quale, oltre a nuove misure di premio decorrenti dal 1° gennaio 1979, sono state previste le ipotesi di frazionamento in dodicesimi dei premi speciali unitari per l'assicurazione delle predette persone;

Vista la legge 16 dicembre 1977, n. 904, la quale stabilisce particolari facilitazioni fiscali a favore delle aziende industriali e commerciali;

Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore della predetta legge, numerose aziende artigiane mutano la propria qualificazione trasformandosi in aziende industriali o commerciali;

Ravvisata l'opportunità di consentire il frazionamento in dodicesimi del premio speciale unitario di cui trattasi anche nella predetta ipotesi di trasformazione;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 20 luglio 1981 e ritenuto che lo stesso sia da accogliere;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Il premio speciale unitario annuo per l'assicurazione di titolari di aziende artigiane, di soci di società tra artigiani lavoratori nonché di familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana è frazionabile in dodicesimi, oltre che nelle ipotesi previste con delibera del 24 luglio 1979, anche nei seguenti casi:

1) trasformazione di una azienda artigiana in azienda industriale o commerciale: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di trasformazione dell'attività assicurata;

2) trasformazione di una azienda industriale o commerciale in una azienda artigiana: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di trasformazione dell'attività assicurata.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale perché provveda all'emanazione del relativo decreto di approvazione ai sensi di legge.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: MALMASSARI

(5977)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 settembre 1981.

Sovrastampa della firma del direttore generale del tesoro sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1976 con il quale furono fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale in data 15 maggio 1981 con il quale è stato stabilito che le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1981 restano quelle fissate dall'art. 1 del citato decreto ministeriale del 2 aprile 1976 e dai successivi decreti ministeriali di modifica;

Considerato che occorre modificare le caratteristiche dei predetti titoli limitatamente alla firma del direttore generale del tesoro;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro delle serie sottoindicate che saranno emessi a partire dal mese di novembre 1981 recheranno in sovrastampa la firma in fac-simile del direttore generale del tesoro reggente « Giuseppe Pasqua ».

serie	L	L.	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 287

(6010)

DECRETO 10 ottobre 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1979, a trentasei mesi, e 1° maggio 1980, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1981 e scadenza 1° maggio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 del 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° maggio 1979, a trentasei mesi, per lire 1.500 miliardi;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per lo anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2 del 14 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, emanato in forza della cennata legge n. 647, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° maggio 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro indica in procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e stabilisce che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1981 e scadenza 1° maggio 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,2564 per cento;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1982 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari al 9,25 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 707629 del 13 aprile 1979 e n. 506598 del 14 aprile 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1982:

C.C.T. 1° maggio 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 6;

C.C.T. 1° maggio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi - cedola n. 4,

è determinato nella misura del 9,25 per cento.

La spesa complessiva di lire 231.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 138.750.000.000 per C.C.T. 1° maggio 1979, a trentasei mesi;

di L. 92.500.000.000 per i C.C.T. 1° maggio 1980, a ventiquattro mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5991)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 giugno 1981, n. **574.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Rovereto.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 265

DECRETO 25 giugno 1981, n. **575.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa S. Giovanni evangelista, in Meldola.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa S. Giovanni evangelista, in frazione Ricò del comune di Meldola (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 266

DECRETO 7 luglio 1981, n. **576.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Francofonte.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Francofonte (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 267

DECRETO 7 luglio 1981, n. **577.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Ravenna.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ravenna e Cervia 10 gennaio 1972, integrato con decreto 21 febbraio 1979 e con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 268

DECRETO 8 luglio 1981, n. **578.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Matteo apostolo, in Darfo-Boario Terme.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Matteo apostolo, in frazione Angone del comune di Darfo-Boario Terme (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 269

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 2 ottobre 1981, n. 544 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare le lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

All'onere di 185 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato da cinquemila miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire, con carattere rotativo.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è elevato da cinquemilacinquecento miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire.

Art. 3.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I del primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:

nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, numero 782;

nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990.

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652. Il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera a) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera b).

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il limite relativo agli investimenti fissi, previsto all'articolo 72, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevato a quattro miliardi.

In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono concedere contributi per la quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, l'emissione obbligazionaria effettuata dall'impresa con i contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), della stessa legge è da considerare equipollente al finanziamento dell'istituto di credito a medio termine. Agli stessi fini, l'istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della stessa legge n. 675 è da considerare equipollente a quella dell'istituto di credito a medio termine.

La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416.

Art. 4.

Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro

intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le azioni esecutive individuali, anche in deroga a quanto stabilito da disposizioni di leggi speciali, non possono essere iniziate né proseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle società autostradali:

Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade valdostane;
Autostrada ligure-toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade centro-padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli;
Società per il traforo autostradale del Frejus,

nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade è abilitato ad intervenire, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, con esonero dal richiedere la escussione degli eventuali fidejussori, ed a rimborsare gli stessi fidejussori delle somme di competenza del fondo da essi pagate.

Art. 6.

Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 10 miliardi.

I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di *carta di produzione comunitaria* effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(*Soppresso*)

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5994)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi di rettifica

Nel comunicato concernente la revoca dell'officina farmaceutica nei confronti della ditta Guidi di P. Barone e C. S.n.c., in Milano, disposta con decreto ministeriale 9 marzo 1981, n. 6089, pubblicato, con altri analoghi, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1981, pag. 4195, dove è scritto: «... è stata revocata, *su rinuncia*, ...», leggasi: «... è stata revocata *d'ufficio*, ...».

(5918)

Nell'elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, tra le officine autorizzate, in corrispondenza del n. 14, ditte Giuliani S.p.a.-Gipharmex S.p.a., alla sede dell'officina, dove è scritto: «Milano, via *Piccinni*, 2 - officina comune», leggasi: «Milano, via *Palagi*, 2 - officina comune».

(5919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Il Tiglio 2°», in Treviolo

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 i poteri conferiti al sig. Emilio Barca, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Tiglio 2°», in Treviolo (Bergamo), sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1981.

(5970)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 1981 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1981 rispetto a settembre 1980 risulta pari a più 18,3 (diciottovirgolatre).

(6021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 35° corso biennale 1982-84 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;
Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;
Considerato che, per l'anno 1984, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa millecinquecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7 decimi con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3 decimi con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 35° corso biennale 1982-84 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il ventottesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a ventotto anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7), della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a m 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a m 0,58 a o m 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il domicilio;
3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);
4) il titolo di studio posseduto;
5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;
6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe, o vedovo, senza prole);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 20 dicembre 1981, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla Scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 30 dicembre 1981.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 28 gennaio 1982, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare Tosco-Emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno 10 ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di «molta prestanza fisica», di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1963, n. 391, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 35° corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri.

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto della ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;

patente automobilistica;

libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il 35° corso biennale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° ottobre 1982.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1981
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 201

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . nato a . . . . . il . . . . ., domiciliato a (1) . . . provincia di . via . . . . n. . . (n. . . di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 35° corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1982-84).

E' in possesso del seguente titolo di studio . . .

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . .

Dichiara di:

essere . . (3) senza prole;

essere cittadino italiano;

trovasi nella posizione militare di . . . . . (4);

essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

. . . .

Località e data . . . . . .

Firma

. . . . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (5).

Data, . . .

Firma dei genitori o del tutore

. . . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo al . . . . (indicare il comando di Corpo) ».

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare se celibe o vedovo.

(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).

(5) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. STORIA

I primi moti rivoluzionari (1821-31) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-18).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. GEOGRAFIA

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. ARITMETICA E GEOMETRIA

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. CULTURA CIVICA

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. SCRITTA
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(5987)

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 2° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1983-84) di quattrocentocinquanta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;
Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;
Considerato che, per l'anno 1984, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa millecinquecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per sette decimi con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti tre decimi con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 2° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1983-84) di quattrocentocinquanta appuntati della stessa Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 35° corso biennale allievi sottufficiali (1982-84), che viene in pari data indetto con decreto a parte.

Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, rafferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse — nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione — alla Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso dei rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonchè a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 12 *gennaio* 1982, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice di concorso sarà quella prevista dall'art. 8 del presente decreto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente art. 8;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare Tosco-Emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nello allegato 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 20;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il secondo corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1982-84 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

Il 2° corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 15 settembre 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1981
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 202

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . il . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . chiede di partecipare al concorso per esami per l'ammissione alla frequenza al secondo corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1983-84.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . . (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alla seguenti lingue estere (2) . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione: . . . .
. . . .

Firma
. . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1. TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.
Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni.
L'ordinamento delle caserme.
Le norme di principio sulla disciplina militare.
L'istruzione sul carteggio.

2. NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a. *Diritto penale*:

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena.
Le misure di sicurezza.
I principali delitti previsti dal codice penale.
Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b. *Procedura penale*:

La notizia del reato nelle sue varie forme.
Cenni sui diritti della difesa.
Rapporto giudiziario e processi verbali.
L'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c. *Diritto penale militare*:

Il reato e le pene militari.
I principali reati militari.

3. NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.
Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.
Il servizio di identificazione e delle ricerche.
Le attività di laboratorio del Centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione.
I diritti e doveri dei cittadini.
L'ordinamento dello Stato.
La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. *Storia*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.
Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana.
Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.
La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).
L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.
La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei.
L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 4

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta*
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.
Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale*
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico.
Commento degli elementi di grammatica e di sintassi.
Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . in servizio presso (indicare il comando di corpo) . . . ., essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al 35° corso biennale e al 2° corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione al 2° corso annuale.

Data, ...

Firma
. . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(5988)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1979 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1981, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1980.

(5995)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 16 ottobre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6, foglio n. 186, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(5808)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Liguria e Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 16 ottobre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1981, registro n. 8, foglio n. 12, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Liguria e Toscana, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(5807)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 16 ottobre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1981, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(5806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Stralcio di sedi da concorsi a posti di medico e ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7192, sono stati stralciati dal bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1969 e di cui ai decreti 2 marzo 1970 n. 1469 e 13 aprile 1970, n. 3969, le condotte di Caltanissetta 3ª e di Sommatino.

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7196, e' stata stralciata dal bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1971, di cui ai decreti 10 febbraio 1972, n. 16626 e 29 marzo 1972, n. 3903, la seconda condotta ostetrica di Caltanissetta.

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7191, sono stati stralciati dal bando di concorso per condotte mediche vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1978 e di cui al decreto 16 gennaio 1979, n. 432, la 3ª condotta medica di Caltanissetta e la condotta medica di Butera.

(5879)

Revoche di concorsi a posti di medico e ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7190, è stato revocato il bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1972.

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7193, è stato revocato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1974.

Con decreto 2 settembre 1981, n. 7195, è stato revocato il bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1976 e di cui al decreto 20 giugno 1977, n. 5512.

(5880)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812840)